

## **DISCIPLINARE DEL CORPO ESPERTI DELLA RAZZA BOVINA RENDENA**

### ART. 1

Il presente Disciplinare, emanato a norma dell'art. 7 del Disciplinare del Libro Genealogico della Razza Rendena, disciplina il funzionamento del Corpo degli esperti ai quali la Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Rendena affida le operazioni e gli incarichi indicati nel successivo art. 2.

### ART. 2

Al Corpo degli esperti sono affidati gli adempimenti di seguito indicati:

- a) la valutazione somatica dei riproduttori da iscrivere al Libro Genealogico;
- b) la valutazione somatica degli animali presentati nelle Mostre e nei concorsi ufficialmente riconosciuti dal Libro Genealogico;
- c) la valutazione somatica dei soggetti presenti nelle stazioni di controllo genetico;
- d) la valutazione somatica delle madri di toro destinate agli accoppiamenti programmati al fine di ottenere i vitelli da sottoporre al performance-test nelle stazioni di controllo genetico;
- e) eventuali incarichi di assistenza tecnica agli allevamenti.

I compiti di cui ai punti a), c), d) sono di pertinenza dei soli esperti nazionali che vengono incaricati dal responsabile del Libro Genealogico.

### ART. 3

Al Corpo degli esperti la Commissione Tecnica Centrale dell'Associazione Nazionale Allevatori Razza Rendena ammette tecnici ed allevatori in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 6 ed abbiano:

> acquisito specifica preparazione attraverso la partecipazione a corsi di formazione e specializzazione organizzati dall'Associazione stessa;

> svolto, in qualità di allievi esperti, almeno 10 giornate di attività pratica assistendo un esperto indicato dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Rendena;

> superato un esame teorico-pratico di idoneità nel rispetto delle norme fissate dal presente Disciplinare.

Per gli esperti utilizzati dall'Associazione Nazionale Allevatori di Razza Rendena nei due anni precedenti alla data del decreto di approvazione del presente Disciplinare, si può prescindere dalla esigenza della partecipazione ai corsi anzidetti, da quella della effettuazione di un periodo di pratica, e dall'esame di idoneità.

L'attività degli esperti è coordinata dal Coordinatore del Corpo Esperti.

ART. 4

Come previsto dall'art. 7 del Disciplinare del Libro Genealogico, l'elenco degli esperti, pubblicato annualmente dall'Associazione Nazionale Allevatori Razza Rendena, è diviso in due sezioni:

- a) esperti nazionali;
- b) esperti provinciali.

In un elenco speciale sono infine iscritti i tecnici e gli allevatori ai quali, in relazione ai requisiti e nei modi previsti dal presente Disciplinare, è riconosciuta la qualifica di allievo esperto.

ART. 5

Per essere iscritto all'elenco degli esperti ovvero di allievo esperto il richiedente, a parte gli ulteriori requisiti di seguito specificatamente indicati deve:

- a) essere di fatto o essere stato allevatore di bovini di Razza Rendena, o tecnico che svolge la sua attività nel settore zootecnico; inoltre possono essere ammessi all'albo degli allievi esperti studenti di discipline agricole e/o veterinarie;
- b) non svolgere attività professionale in contrasto con le funzioni esplicate dagli iscritti all'elenco degli esperti.

ART. 6

Le domande per sostenere l'esame o di partecipazione ad un corso di formazione per esperti di cui al precedente art. 3, dovranno essere indirizzate all'Associazione Nazionale Allevatori Razza Rendena anche tramite le A.P.A. competenti per territorio corredate dalla seguente documentazione:

- 1) certificato di nascita in carta semplice;
- 2) curriculum riguardante l'attività svolta dal candidato nel settore zootecnico;
- 3) attestazione di versamento della tassa di iscrizione fissata dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Rendena;
- 4) dichiarazione di disponibilità a rispondere alle chiamate da parte dell'Associazione Nazionale per la valutazione degli animali in manifestazioni ufficiali di Libro Genealogico o presso allevamenti aderenti al Libro Genealogico.

ART. 7

L'esame teorico per gli esperti di razza verterà sui seguenti argomenti:

- a) normative attinenti il Libro Genealogico;
- b) elementi di zoognostica e anatomia;
- c) principi di miglioramento genetico animale e sistemi di selezione.

La commissione d'esame sarà costituita dal Direttore del Libro Genealogico, dal Presidente della Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico, dal Coordinatore del Corpo Esperti e da due persone competenti in materia.

Perché l'esame abbia valore legale dovranno essere presenti almeno due esaminatori.

#### ART. 8

Con l'esame teorico pratico di cui all'articolo precedente l'allievo esperto dovrà dimostrare sufficiente conoscenza in materia zootecnica e l'attitudine a giudicare ed a svolgere le operazioni e gli incarichi che possono essere affidati ad un esperto.

#### ART. 9

Sono iscritti all'elenco degli esperti provinciali gli allievi esperti che dopo aver svolto, per la durata di almeno 10 giornate lavorative, l'attività pratica di seguito indicata, abbiano superato un esame teorico pratico di idoneità.

Durante le 10 giornate l'esperto nazionale redige una relazione sulla preparazione e sull'attitudine dimostrata dall'allievo dandone una valutazione complessiva.

Le indicazioni degli esperti nazionali sugli allievi esperti saranno esaminate dalla commissione che deciderà se ammettere l'allievo all'anzidetto esame teorico pratico di idoneità.

#### ART. 10

Il Direttore del Libro Genealogico propone alla Commissione Tecnica Centrale dell'Associazione Nazionale Allevatori Razza Rendena l'iscrizione all'elenco degli esperti, con qualifica di esperto nazionale, degli esperti provinciali che abbiano espletato le funzioni di cui all'Art. 2 per almeno 10 volte.

La Commissione Tecnica Centrale delibera l'accoglimento o meno della proposta sulla base della documentazione prodotta.

#### ART. 11

Gli esperti devono svolgere la loro funzione in maniera ineccepibile sia per quanto concerne le valutazioni che per quanto riguarda il loro comportamento.

In particolare non dovranno in alcun modo sollecitare inviti a svolgere la loro funzione di esperto; non potranno giudicare in manifestazioni non riconosciute dal Libro Genealogico senza l'assenso dell'Associazione Nazionale Allevatori Razza Rendena.

Se impossibilitati a svolgere gli incarichi ricevuti, dovranno darne tempestiva comunicazione all'Associazione Nazionale Allevatori Razza Rendena.

L'esperto è tenuto a partecipare agli incontri di aggiornamento organizzati dall'Associazione Nazionale Allevatori Razza Rendena; l'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive comporta automaticamente la cancellazione dall'elenco degli esperti.

L'esperto non deve in alcun modo occuparsi di interessi privati durante lo svolgimento degli incarichi delegatigli dall'Associazione Nazionale Allevatori Razza Rendena.

#### ART. 12

L'inosservanza dei doveri di cui al precedente articolo 11 e la reiterata assenza dalle convocazioni comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonimento verbale;
- b) ammonimento scritto;
- c) sospensione temporanea dagli incarichi;
- d) radiazione dall'elenco degli esperti.

L'ammonimento verbale, quello scritto e la sospensione temporanea vengono inflitti su proposta del Coordinatore del Corpo Esperti dal Direttore dell'Associazione Nazionale per mancanze di lieve entità.

La radiazione dall'elenco ufficiale degli esperti viene inflitta dalla Commissione Tecnica Centrale dell'Associazione Nazionale Allevatori Razza Rendena, su proposta del Direttore, per infrazioni al Disciplinare del corpo degli esperti che provochino grave danno morale e/o materiale, o, comunque costituiscano reato.

#### ART. 13

Gli esperti, sia Provinciali che Nazionali, rimangono di norma in carica tre anni; la Commissione Tecnica Centrale decide la riconferma o meno dopo aver sentito il parere del Direttore e dell'Esperto Coordinatore dell'Associazione Nazionale.

Tale permanenza in carica potrà essere abbreviata a giudizio insindacabile della Commissione Tecnica Centrale che, sentito il Direttore dell'Associazione Nazionale, può destituire, in ogni momento, l'esperto dalle sue funzioni qualora l'incapacità manifesta o gravi mancanze disciplinari ne consiglino l'allontanamento.

IL MINISTRO